



COMUNE DI MAGNAGO

Città metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI
ALLE FUNZIONI TECNICHE**

(ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

Approvato dalla Giunta con Deliberazione n. 15 del 25/06/2026

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina degli “Incentivi alle funzioni tecniche” ai sensi dell’art. 45 del D. lgs. n. 36/2023, di seguito denominato “Codice”.
2. Il presente regolamento si applica alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
3. L’attribuzione e la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche sono orientate al principio di risultato *ex* art. 1 del Codice.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il fondo incentivi alle funzioni tecniche, di cui all'articolo 45 del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base delle procedure di affidamento di un lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto al personale che svolge le attività individuate tassativamente nell'allegato I.10 al Codice.
3. Gli oneri degli incentivi alle funzioni tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
4. L'IRAP è finanziata all'interno del quadro economico dell'intervento e non incide sull'incentivo.
5. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto in riferimento a ciascun lavoro, servizio o fornitura.
6. Per le procedure relative a servizi e forniture, la disciplina dell'incentivazione si applica nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), come soggetto distinto dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), secondo le disposizioni del Codice.

ART. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale destina al “**Fondo incentivi alle funzioni tecniche**”, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base delle procedure di affidamento di un lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA.
2. Le risorse per la costituzione del fondo sono previste ed accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico dell'intervento.

ART. 4 - ESCLUSIONI

1. Non è ammessa l'applicazione degli incentivi alle funzioni tecniche nei seguenti casi:
 - a) lavori in amministrazione diretta;
 - b) interventi di manutenzione ordinaria di più semplice realizzazione, caratterizzati dall'assenza di un progetto di particolare complessità tecnica, non richiedendo competenze tecniche specialistiche o valutazioni tecnico-discrezionali di particolare complessità;
 - c) forniture e servizi di importo inferiore a € 500.000,00, salvo che siano qualificabili di particolare importanza ai sensi dell'art. 32 dell'allegato II.14 al Codice e sia necessaria la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) quale soggetto distinto dal Responsabile Unico del Progetto (RUP);
 - d) affidamenti in house providing;
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;

- f) i lavori, servizi e forniture acquisiti mediante sponsorizzazione;
 - g) le opere pubbliche realizzate a spese del privato ovvero a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
2. Si considerano forniture e servizi di particolare importanza, ai sensi dell'art. 32 dell'Allegato II.14 del Codice, quelli che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - b) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi;
 - d) interventi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
 3. La concreta qualificazione, mediante atto amministrativo, di un servizio o fornitura di particolare importanza, trattandosi di valutazione complessa, dovrà essere assistita da un adeguato corredo motivazionale, anche sotto il profilo del contributo tecnico soggettivo alla valutazione, che dia dimostrazione della ricorrenza effettiva dei presupposti indicati dall'art. 32 dell'Allegato II.14 al Codice.
 4. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dal proprio personale. In tal caso, l'incentivazione di cui al presente Regolamento, non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

ART. 5 - PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO

1. La percentuale effettiva del fondo, di cui all'art. 3, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base delle procedure di affidamento, comprensivo degli oneri della sicurezza ed in ogni caso al netto dell'IVA e delle spese tecniche.
2. La percentuale è applicata secondo un sistema a scaglioni, come segue:

Importi a base delle procedure di affidamento fino ad € 500.000,00	2%
Da € 500.000,01 sino a € 1.000.000,00	0,75%
Oltre € 1.000.000,00	0,25%

Per ciascuna fascia si applica la relativa aliquota limitatamente alla quota di importo ricadente nello scaglione stesso.

3. Per le concessioni di lavori e servizi, gli incentivi sono calcolati sul valore della concessione, determinato ai sensi dell'art. 179 del Codice, pari al fatturato totale stimato del concessionario per l'intera durata del contratto, al netto dell'IVA. Il valore è stimato dall'ente concedente all'avvio della procedura di affidamento e, qualora all'aggiudicazione risulti superiore di oltre il 20 per cento, si assume quale base di calcolo il valore risultante all'aggiudicazione.
4. Le somme occorrenti per la costituzione e l'accantonamento del fondo incentivi alle funzioni tecniche sono distintamente previste, ai sensi dell'art. 45 del Codice, nell'ambito delle somme a disposizione, all'interno del quadro economico dell'intervento.
5. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora si verificano dei ribassi sugli importi posti a base delle procedure di affidamento del lavoro, servizio, fornitura.

ART. 6 – CENTRALI DI COMMITTENZA

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza alla stessa è attribuita una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo. La quota del 25% comprende sia la componente pari all'80% (quota incentivi al personale) sia quella del 20% (fondo spese vincolate).
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale di committenza e la stessa è portata in detrazione a quella dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla centrale stessa.

ART. 7- PERCENTUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'art. 5 è ripartito, per ciascun lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il personale che svolge le funzioni tecniche individuate nell'allegato I.10 al Codice. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi, già a carico dell'Amministrazione comunale, che saranno scorporati in sede di assunzione di impegno di spesa a favore del personale interessato.
2. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo costituito, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione così come stabilito dall'art. 45, comma 6, del Codice. Una parte delle risorse, su proposta del RUP dell'opera, del servizio o della fornitura, è in ogni caso utilizzata per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

ART. 8 – OPZIONI, PROROGHE, RINNOVI, VARIANTI, INTERRUZIONI, REVISIONE PREZZI

1. Nel caso di ripetizione di servizi analoghi di cui all'art. 76, comma 6, del Codice, il fondo viene calcolato sull'importo del nuovo affidamento disposto in assenza di procedura comparativa, remunerando le sole attività effettivamente svolte. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 5, il valore del rinnovo va considerato a sé stante rispetto al contratto originario.
2. Nel caso di proroga contrattuale di cui all'art. 120, comma 10, del Codice, ovvero di opzione del quinto d'obbligo di cui all'art. 120, comma 9, del Codice, il fondo viene calcolato sull'importo del maggior valore contrattuale, remunerando le sole attività effettivamente svolte. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 5, il valore della proroga/opzione del quinto d'obbligo si computa insieme al valore del contratto.
3. Nel caso di modifiche/varianti in corso d'opera che comportino un aumento complessivo del quadro economico di spesa rispetto all'importo a base della procedura, con esclusione delle varianti determinate da errori di programmazione/progettazione, è previsto nel bilancio apposito stanziamento il riconoscimento di un importo maggiorato dell'incentivo. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del Responsabile competente che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c.12, del Codice.
4. Quando l'esecuzione dell'intervento si interrompa definitivamente per cause non imputabili alle unità di personale, purché in un momento successivo alla stipula del contratto, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e validamente attestate dal RUP.
5. L'importo del fondo non può essere oggetto di modifica a seguito di revisione prezzi.

ART. 9 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Partecipa alla ripartizione del fondo il personale che svolge le funzioni tecniche individuate nell'allegato I.10 al Codice.
2. L'affidamento degli incarichi relativi alle funzioni tecniche è effettuato dal Responsabile di Elevata Qualificazione EQ preposto con atto formale, garantendo ove possibile un'opportuna rotazione ed il tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
3. L'atto di conferimento degli incarichi, che può coincidere con la decisione a contrarre, deve riportare:
 - a) l'importo complessivo del lavoro, servizio o fornitura;
 - b) il nominativo del personale incaricato delle attività tecniche, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento.
4. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Al personale potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro e se necessario. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Responsabile del Settore coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione al lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere.
5. Eventuali modifiche agli incarichi affidati possono essere apportate dal Responsabile EQ, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite.
6. Il personale destinatario dell'incentivo risponde delle sole attività tecniche e istruttorie loro espressamente attribuite, nei limiti delle competenze e delle funzioni proprie del profilo professionale rivestito.

ART. 10 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile EQ preposto, secondo le percentuali definitive di seguito indicate.
2. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione riportata nella seguente tabella:

LAVORI	
Attività	Quota
Programmazione della spesa per investimenti	1%
RUP	22%

Collaboratori RUP	12%
DOCFAP	2%
PFTE	12%
Progetto esecutivo	8%
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	5%
Verifica del progetto	3%
Predisposizione documenti di gara	10%
Direzione lavori e UDL ed eventuali collaboratori	14%
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	3%
Collaudo tecnico amministrativo o CRE e collaudi tecnico funzionali	6%
Collaudo statico	1%
Coordinamento flussi informativi	1%

SERVIZI E FORNITURE	
Attività	Quota
Programmazione della spesa per investimenti	1%
RUP	30%
Collaboratori RUP	15%
Redazione del progetto (livello unico)	6%
Predisposizione documenti di gara	18%
Direttore dell'esecuzione ed eventuali collaboratori	20%
Certificato di regolare esecuzione e/o conformità	10%

3. Nel caso di contratti misti, si farà riferimento alle percentuali relative alla tipologia prevalente di

affidamento secondo i criteri indicati dal Codice.

4. Nei casi in cui è possibile omettere il primo livello di progettazione, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissso, sarà possibile sommare le percentuali degli incentivi corrispondenti alle voci “PFTE” e “Progetto esecutivo”.
5. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l’attività specifica, l’intera quota dell’incentivo è corrisposta, qualora abbiano effettivamente svolto le relative attività, al RUP e al DEC, fermo restando il rispetto del limite del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.
6. Nel caso in cui nell’ambito della procedura da affidare non sia prevista l’effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nelle tabelle, le percentuali assegnate all’incentivazione delle attività tecniche restanti non saranno riproporzionate.
7. Nel caso di lavori, servizi o forniture con durata pluriennale, il RUP può procedere alla liquidazione dell’incentivo su base annuale in relazione agli stati di avanzamento effettivamente contabilizzati dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell’esecuzione, in caso di servizi e forniture, alla data del 31 dicembre di riferimento.
8. Ai sensi dell’art. 45 del Codice le quote dell’incentivo corrispondenti a funzioni non svolte dal-personale interno, in quanto affidate a soggetti esterni all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive dell’attestazione del Responsabile EQ, o comunque non dovute (penalizzazioni per ritardi e/o incrementi dei costi non riconducibili all’esercizio delle attività incentivate), non vengono erogate ed incrementano il fondo spese vincolate del 20%.
9. In applicazione del comma 8, la riduzione dell’incentivo è pari al rapporto tra spesa per affidamenti esterni e quota incentivante dell’attività, con un limite massimo del 100%. La riduzione è determinata secondo la seguente formula:

$$R = \frac{\text{spesa esterna}}{\text{quota incentivo attività}} \text{ con } R \leq 1$$

ART. 11 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI E RIDUZIONE DELL’INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE

1. Nel provvedimento di conferimento dell’incarico devono essere indicati, su proposta del Responsabile EQ, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all’operatore economico affidatario; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall’articolo 116 del Codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all’esecuzione delle prestazioni.
3. Ai sensi dell’art. 45, comma 3, del Codice qualora in sede di predisposizione od esecuzione di contratti di lavori, di servizi e di forniture, si verifichino dei ritardi o problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità accertate e direttamente collegate all’esercizio delle attività incentivate, con esclusione di quelli derivati dalle cause previste dall’art. 120, comma 1 e 2, del Codice, l’incentivo

riferito alle rispettive quote del personale incaricato, è ridotto di una misura percentuale come da tabella sotto riportata:

Tipologia	Misura incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione (salvo i casi di sospensione previsti dalle norme)	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
	Oltre il 50% del tempo contrattuale	nessun incentivo
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	30%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	50%
	Oltre il 50% dell'importo contrattuale	nessun incentivo

4. In caso di compresenza di incrementi di tempi e di costi, i coefficienti di cui al comma 3 si cumulano.
5. La riduzione dell'incentivo deve essere attuata e attestata dai soggetti individuati dall'art. 12.

ART. 12 - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo matura esclusivamente a seguito del completamento delle attività e non può essere liquidato automaticamente o su base temporale, ma solamente previa verifica dell'effettivo svolgimento delle attività.
2. Il Responsabile EQ preposto alla struttura competente dispone la corresponsione dell'incentivo sulla base di una relazione motivata predisposta dal RUP.
3. Nella relazione di cui al comma precedente il RUP accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche effettivamente svolte dai singoli componenti del gruppo di lavoro, indicando le attività effettivamente espletate da ciascuno.
4. Qualora il Responsabile EQ coincida con il RUP, l'attestazione delle funzioni tecniche e la liquidazione dell'incentivo sono effettuate dal Segretario Comunale, quale soggetto terzo, sulla base della relazione presentata dal RUP.
5. L'erogazione del fondo avviene secondo le tempistiche stabilite nella seguente tabella, previo accertamento e attestazione di cui al comma precedente:

LAVORI		
Attività	Quota	Tempi di erogazione
Programmazione della spesa per investimenti	1%	Aggiudicazione lavori

RUP	22%	30% aggiudicazione lavori; 70% certificato di collaudo/CRE
Collaboratori RUP	12%	30% aggiudicazione lavori; 70% certificato di collaudo/CRE
DOCFAP	2%	Aggiudicazione lavori
PFTE	12%	Aggiudicazione lavori
Progetto esecutivo	8%	Aggiudicazione lavori
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	5%	Aggiudicazione lavori
Verifica del progetto	3%	Aggiudicazione lavori
Predisposizione documenti di gara	10%	Aggiudicazione lavori
Direzione lavori e UDL ed eventuali collaboratori	14%	Certificato di collaudo/CRE
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	3%	Certificato di collaudo/CRE
Collaudo tecnico amministrativo o CRE e collaudi tecnico funzionali	6%	Certificato di collaudo/CRE
Collaudo statico	1%	Certificato di collaudo/CRE
Coordinamento flussi informativi	1%	Certificato di collaudo/CRE

SERVIZI E FORNITURE		
Attività	Quota	Tempi di erogazione
Programmazione della spesa per investimenti	1%	Aggiudicazione servizio/fornitura
RUP	30%	quota incentivo/ n. anni di durata del contratto a seguito del certificato annuo di regolare esecuzione
Collaboratori RUP	15%	quota incentivo/ n. anni di durata del contratto a seguito del certificato annuo di regolare esecuzione
Redazione del progetto (livello unico)	6%	Aggiudicazione servizio/fornitura
Predisposizione documenti di gara	18%	Aggiudicazione servizio/fornitura
Direttore dell'esecuzione ed eventuali collaboratori	20%	quota incentivo/ n. anni di durata del contratto a seguito del certificato annuo di regolare esecuzione
Certificato di regolare esecuzione e/o conformità	10%	liquidazione stato finale

ART. 13 - LIMITE SOGGETTIVO DELL'INCENTIVO

1. Gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno di competenza dal singolo dipendente, anche derivanti da diverse amministrazioni, a prescindere dalla data di pagamento, non possono superare l'importo del 100 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
2. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 45 del Codice, il limite del trattamento economico complessivo annuo lordo è incrementato del 15%.

ART. 14 - ECONOMIE

1. Incrementano il fondo spese vincolate del 20% le economie registrate in sede di erogazione per effetto di:
 - a) superamento del limite soggettivo dell'incentivo;
 - b) prestazioni non svolte perché affidate a soggetti esterni all'organico dell'amministrazione medesima oppure perché prive della relativa attestazione.
2. Le economie registrate in sede di erogazione degli incentivi a causa di ritardi nei tempi dell'esecuzione dell'intervento ovvero di aumento dei costi per cause imputabili al personale incaricato costituiscono economie di bilancio.
3. Rappresentano altresì economie di bilancio le quote di incentivo riferite a una o più attività che, nell'ambito della procedura da affidare, non siano previste.

ART. 15 - INFORMAZIONE E CONFRONTO

1. L'Ufficio Risorse Umane fornisce, con cadenza annuale, di norma entro il 28 febbraio di ciascun anno, un'informativa scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento.

ART. 16- DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente regolamento si applica alle procedure avviate a partire dal 1° luglio 2023 e per le quali nel relativo quadro economico dell'intervento siano già previste e accantonate le somme destinate agli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 17- RINVIO DINAMICO – REVISIONE

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.